

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 2157/2026 del 03-06-2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Firenze, composta dai ### Dott. ### rel.

Dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1173/2024 promossa da: ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### APPELLANTE

CONTRO

tutti nella loro qualità di eredi di ### APPELLATI, ### avverso la sentenza n. 368/2024 emessa dal Tribunale di Grosseto, pubblicata il ###.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 368/2024 emessa dal Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, ### nell'ambito del giudizio N.R.G. 2627/2021 pubblicata in data ###, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1°.- accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della ###ra ### dell'immobile "vano posto al piano seminterrato, da adibire a ripostiglio, delle dimensioni di circa metri due di larghezza per metri otto di lunghezza, con la porta di ingresso posta sulla scala che dal piano terra di accesso al fabbricato conduce al primo piano seminterrato, vano munito di una finestrella che si affaccia sul viottolo di accesso al secondo piano seminterrato, posto al lato sinistro del fabbricato per chi guarda dalla via ### ", censito all'### delle ### di ### del ### del Comune di ### al Fg. ... p.la ... sub 6 Cat C/2 classe 5 mq 16 sito in ### d'### ### per essere stato il bene trasferito ai genitori della odierna attrice in data ### unitamente al possesso dello stesso e per [aver] avuto e mantenuto l'attrice e prima di lei i suoi dante causa il possesso di detto immobile in modo pacifico, ininterrotto, pubblico e continuativo da oltre venti anni.- All'effetto ordinare al competente ### della ### dei ### di provvedere alla consequenziale trascrizione dell'emananda sentenza.- In subordine ed in denegata ipotesi accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto per usucapione da parte della ###ra ### della quota di un mezzo nei confronti del ### dell'immobile "vano posto al piano seminterrato, da adibire a ripostiglio, delle dimensioni di circa metri due di larghezza per metri otto di lunghezza, con la porta di ingresso posta sulla scala che dal piano terra di accesso al fabbricato conduce al primo piano seminterrato, vano munito di una finestrella che si affaccia sul viottolo di accesso al secondo piano seminterrato, posto al lato sinistro del fabbricato per chi guarda dalla via ### ", censito all'### delle ### di ### del ### del Comune di ### al Fg. ... p.la ... sub 6 Cat C/2 classe 5 mq 16 sito in ### d'### ### per essere stato il bene trasferito ai genitori della odierna attrice in data ### unitamente al possesso dello stesso e per [aver] avuto e mantenuto l'attrice e prima di lei i suoi dante causa il possesso di detto immobile in modo pacifico, ininterrotto, pubblico e continuativo da oltre venti anni.- 2°.- Con vittoria delle spese del presente giudizio, diritti ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge dovuti".- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".

FATTI DI CAUSA

1. ### impugna sulla base di due complessi motivi la sentenza del Tribunale di ### n. 364/2024 che, nella contumacia dei convenuti, ha respinto la sua domanda di usucapione ventennale di un immobile e ha dichiarato irripetibili le spese del grado.

La domanda giudiziale poggiava sull'assunto dell'attrice di essere l'unica erede dei propri genitori ### e ### ai quali ### e ### avevano venduto, il ###, un "vano posto al piano seminterrato" nel fabbricato sito in via ### d'### (già via Aia del ### in ### in cui i primi erano proprietari di un appartamento al piano terreno; che ### e ### prima, e l'attrice, dopo, avevano posseduto uti domini per più di venti anni il vano del seminterrato, che, nel tempo, ### aveva mantenuto ed aveva adibito a magazzino e locale di sgombero.

All'iniziale domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione, nella prima memoria istruttoria, la parte aveva aggiunto quella, subordinata, di declaratoria di acquisto della quota di un mezzo della proprietà del cespite per usucapione ai danni di ### 2. Le ragioni per le quali il Tribunale ha rigettato la domanda possono essere così sintetizzate: ### la causa è stata iscritta a ruolo nel 2021, ### è morto il ###, ### è morta l'11/10/2016, sicché, ai fini dell'usucapione ventennale, è indispensabile la successione dell'attrice nel possesso dei genitori, ma manca, a questo specifico riguardo, la prova della delazione ereditaria non essendo sufficiente a dimostrare la qualità di figlia, rispettivamente, la dichiarazione sostitutiva dell'attrice di essere figlia di ### e quella di quest'ultima circa i propri rapporti di parentela con ### e con l'attrice; ### in assenza degli estratti del registro dello stato civile non è possibile ritenere che vi sia stata delazione legittima in favore dell'attrice rispetto all'eredità di ### e di ### il che impedisce di affermare che la prima sia l'erede dei secondi e che sia succeduta a questi ultimi nel possesso dell'immobile, con l'ulteriore considerazione che la relazione parentale non può essere provata per testimoni, il che rende superflue le testimonianze assunte a questo fine; ### dato che l'attrice assume che ### e ### possedevano il vano posto nel seminterrato prima di lei e che ella è subentrata nel possesso dei genitori (morti nel 2009 e nel 2016), l'esclusione dell'operatività della successione nel possesso preclude la prospettata usucapione ventennale; ### sotto altro profilo, mancano comunque elementi idonei a dimostrare il possesso valido ai fini dell'usucapione in ragione della genericità dell'allegazione di ### di aver adibito l'immobile a magazzino e a locale di sgombero, di averne curato la manutenzione, e che ### aveva pagato le tasse del piccolo vano; ### altrettanto generiche appaiono le dichiarazioni contenute nella scrittura privata del 20/12/1962 e le dichiarazioni sostitutive di ### e ### che fanno riferimento ad un generico possesso dell'immobile da parte di ### e di ### altrettanto inutili si rivelano le dichiarazioni delle testimoni ### e ### nipoti di ### affittuaria dell'appartamento dell'attrice posto nel fabbricato in questione, perché le testimoni hanno confermato il possesso ultraventennale di ### e di ### senza tuttavia specificare le modalità dell'esercizio dello stesso né come esso si è estrinsecato all'esterno nel corso degli anni. 3. La causa è stata rimessa in decisione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c., all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione orale del 06/05/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Innanzitutto, si deve dichiarare la contumacia degli appellati, non costituitisi in giudizio benché ritualmente evocati. 1. Il primo motivo denuncia l'erronea interpretazione delle ragioni di fatto e di diritto addotte dall'attrice e la violazione di legge in ordine alla titolarità dell'azione-legittimazione ad agire, agli artt. 1146, 485 c.c., nonché "palese vizio di motivazione, motivazione contraddittoria, decisione ultra petita".

Il Tribunale ha negato la legittimazione ad agire dell'attrice dopo aver stabilito che la stessa non avrebbe dimostrato la propria qualità di erede di ### ed ### per trarre da tale presupposto la conclusione, del pari viziata, che l'attrice non poteva quindi accampare di essere succeduta ai genitori ex art. 1146 c.c. nel possesso del vano posto nel seminterrato.

Non è questa, obietta l'interessata, la giusta chiave di lettura della domanda giudiziale: l'attrice, in realtà, aveva dedotto di aver posseduto personalmente per più di venti anni il vano del seminterrato.

Da qui la sua piena legittimazione ad agire, erroneamente negata dal primo giudice sulla base di un accertamento d'ufficio che l'organo giudicante, che sul punto ha pronunciato ultra petita, non era tenuto a compiere, ferma l'ammissibilità della produzione, nel presente grado del giudizio, degli estratti del registro dello stato civile (che, in sentenza, il giudice di primo grado aveva ritenuto indispensabili ai fini della prova della delazione legittima a favore di #### dell'eredità di #### e di ####, che corroboravano la legittimazione processuale dell'attrice.

Sotto altro profilo, aggiunge l'appellante, il Tribunale ha sbagliato a disconoscere la sussistenza della prova della delazione ereditaria, apparendo a tal fine sufficiente la prodotta dichiarazione di apertura della successione, senza tralasciare il valore indiziario del deposito in giudizio dei certificati di morte dei coniugi #### e #### e delle dichiarazioni sostitutive nelle quali l'attrice (dichiarandosi loro erede) affermava di essere figlia di ciascun de cuius.

Proponendo una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione di un bene che era appartenuto ai propri defunti genitori, e dichiarandosi loro erede legittima, l'attrice aveva compiuto un atto che presupponeva la sua qualità di erede.

Infatti, per la giurisprudenza di legittimità, l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esperimento da parte dell'interessato di azioni giudiziarie che, come quella di rivendica della proprietà, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari ex art. 460 Il primo giudice non avrebbe fatto buon governo dell'istituto della successione nel possesso ex art. 1146 c.c., sia perché l'appellante aveva agito reclamando di aver direttamente usucapito il bene, sia perché, ponendosi nell'ottica successoria ventilata dal Tribunale, il chiamato all'eredità subentra al de cuius nel possesso dei beni ereditari, senza la necessità della loro materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 c.c., che lo abilita, anche prima dell'accettazione, a proporre le azioni possessorie a tutela di detti beni, così come l'erede, ex art. 1146 c.c., vi succede con effetto dall'apertura della successione. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1158 c.c., l'erronea valutazione dell'istruttoria, e un deficit nella motivazione.

La sentenza sarebbe contraddittoria lì dove, esclusa l'applicabilità della successione nel possesso ex art. 1146 c.c., prima, afferma che il possesso dell'attrice non è utile all'usucapione perché non si è protratto per venti anni, e, dopo, qualifica come generico l'assunto di un possesso continuato e indisturbato esercitato per oltre venti anni. #### replica di aver allegato e dimostrato, tramite la prova orale (testi ####, di aver sempre posseduto il vano di cui invoca l'usucapione, adibendolo a magazzino e a locale di sgombero, provvedendo, negli anni, alle riparazioni necessarie al mantenimento e al miglioramento del bene.

Erronea sarebbe anche l'esegesi dei documenti prodotti - scrittura privata del 20/12/1962, dichiarazioni sostitutive di #### e di #### - operata dal primo giudice, secondo cui quegli scritti alluderebbero ad un generico possesso in capo a #### e #### Per un verso, chiosa l'appellante, la scrittura privata del 20/12/1962 è un vero e proprio atto di trasferimento del vano oggetto di questo giudizio a favore dei coniugi #### e #### atto al quale, ai fini della trascrivibilità, manca soltanto l'autentica delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale; per altro verso, soggiunge la stessa parte, le dichiarazioni sostitutive dei venditori sanciscono espressamente l'intervenuta cessione della proprietà del vano al piano seminterrato a favore dei coniugi #### e #### 3. Il primo motivo è fondato nei termini appresso indicati.

La sentenza impugnata è carente nello sviluppo argomentativo a causa di una motivazione perplessa, nella quale spicca un irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili (sul tema dell'anomalia della motivazione, vedi tra tutte #### U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Il Tribunale nega che l'attrice possa fondatamente invocare la successione nel possesso ad usucapionem ex art. 1146 c.c. in mancanza di prova della delazione dell'eredità di ### e di ### salvo poi aggiungere, in maniera contraddittoria rispetto alla premessa (vedi pag. 5 della sentenza), che mancano elementi sufficienti per ritenere integrata l'usucapione "indipendentemente dall'applicazione della successione nel possesso".

Le due statuizioni, poste a confronto, si rivelano contraddittorie e inconciliabili in ragione del fatto che, indubitabilmente, la figura giuridica della successione nel possesso può essere invocata esclusivamente dall'erede del precedente possessore, ed è altrettanto pacifico che "erede" è il soggetto "delato" (colui al quale l'eredità è offerta) che ha accettato (espressamente o tacitamente) l'eredità.

In altri termini, il Tribunale, da un lato, nel soffermarsi sulla carenza di prova della delazione ereditaria, sembra volersi riferire all'assenza di una condizione soggettiva fondante (la qualità di erede che, si ripete, postula la chiamata all'eredità) della domanda di usucapione ventennale basata sull'istituto della successione nel possesso; dall'altro, nella parte dispositiva che disattende nel merito la stessa domanda, sembra implicitamente dare per assodata la qualità di erede dell'attrice.

In relazione al primo aspetto - attinente alla legittimazione processuale dell'attrice - il giudice istruttore, in prima udienza, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., avrebbe dovuto verificare la regolarità della costituzione delle parti e invitare l'attrice, ove necessario, a integrare la prova della sua qualità di "erede", per l'ipotesi di adesione dell'organo giudicante al rigoroso orientamento di legittimità secondo cui la prova della qualità di erede non può essere data mediante la mera denuncia di successione (che l'attrice aveva depositato in giudizio), occorrendo a tal fine la produzione degli atti dello stato civile attestanti il rapporto di successione legittima (Cass. 15831/2025).

Vero è che, in precedenza (vedi Cass. n. 5247/2018), la S.C. aveva chiarito che, in tema di successioni mortis causa, ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. ### parte, e qui si coglie l'evidente aporia della prima decisione, il Tribunale, nel corso del giudizio, non aveva manifestato dubbi sulla legittimazione processuale dell'attrice: ne è prova che, all'udienza ex art. 183 c.p.c. (vedi il verbale di udienza del 20/04/2022), dichiarata la contumacia dei convenuti e prima di concedere i termini per le memorie istruttorie, il giudice istruttore si era limitato ad evidenziare che "la qualità di eredi dei convenuti non può ritenersi provata", senza nulla rilevare sulla legittimazione processuale dell'attrice.

Dinanzi all'incerta metrica della pronuncia di primo grado, dunque, appare giustificata e supera ipotetiche censure di intemperività l'integrazione documentale offerta dall'appellante, la quale, nel presente giudizio di gravame, ha depositato l'estratto del proprio atto di nascita, con l'indicazione della paternità (### e della maternità (###, che, in uno con i certificati di morte di questi ultimi e con la denuncia di successione prodotti in primo grado, certifica che ### è erede legittima dei propri genitori ### e ### Il Collegio dissente - e pertanto non reputa fondato questo particolare aspetto del complesso motivo di impugnazione - dal perentorio rilievo critico secondo cui il Tribunale avrebbe inequivocabilmente negato la legittimazione ad agire dell'attrice.

Si è sopra notato che il Tribunale ha risolto la questione in maniera anodina e sfumata; inoltre, la puntuale censura confligge con il contenuto della sentenza impugnata, la quale, si badi bene, non culmina nella declaratoria di un vizio processuale (in tema di sussumibilità della legittimazione ad agire entro le questioni "fondanti", vedi per tutte Sez. U, Sentenza n. 24172 del 29/08/2025) impeditivo della decisione del merito della controversia, ma, pronunciando sulle "domande" (di usucapione), le "respinge" ponendo l'accento sull'argomento (ibidem, pag. 6) che mancano

“elementi sufficienti per ritenere integrata l'usucapione invocata dall'attrice, indipendentemente dall'applicazione della successione nel possesso”, a prescindere quindi dalla continuazione della relazione di fatto con l'immobile in capo all'erede a decorrere dall'apertura della successione. 4. Il secondo motivo è fondato nei termini appresso indicati.

È necessaria una premessa: in primo grado, nell'atto di citazione (pagg. 2 e 3), come fatti costitutivi della domanda di usucapione ex art. 1158 c.c., l'attrice aveva dedotto che: ### “i Sigg.ri ### e ### prima e la loro figlia ### dopo, dal giorno dell'acquisto, hanno sempre goduto e posseduto uti domini il vano posto al piano seminterrato di cui alla scrittura privata”; ### i precedenti proprietari (### e ###, nella scrittura privata del 20/12/1962, avevano riconosciuto che “l'immissione nel possesso dei beni oggetto della stessa fosse avvenuta sin dal 13.06.1961 e che i coniugi ### e ### ne fossero i legittimi proprietari sin da quella data e che sin da quella data ne avessero sempre e liberamente goduto”; ### “La sig.ra ### anche considerato che l'immobile di cui si discute è limitrofo all'appartamento di sua proprietà, acquistato dai suoi genitori in data in data ### dai Sigg.ri ### e ### al contrario, ha sempre utilizzato lo stesso uti domina da sempre, adibendolo a magazzino e locale di sgombero [...] ### attrice ha provveduto nel corso degli anni ad effettuare tutte le riparazioni necessarie al mantenimento e miglioramento del bene in questione [...] ### mai ha provveduto a rivendicare la proprietà dell'immobile de quo, né da quando il bene è posseduto dalla ###ra ### nessuno ha avanzato pretese petitorie o possessorie nei confronti dell'odierna attrice”.

È evidente, a giudizio della Corte, che la narrativa della domanda di usucapione oscilla tra l'ipotesi della successione nel possesso, della figlia nonché erede, esercitato dai genitori, e quella del possesso ad usucapionem esercitato direttamente dall'attrice per l'intero arco ventennale. Detto che la domanda è imperniata su due serie alternative di fatti costitutivi (sequenze fattuali riproposte, identiche, in sede di gravame), osserva il Collegio che, ai fini del suo accoglimento, è sufficiente che sia integrata la prova della sussistenza anche di una soltanto delle due causae petendi alternativamente raffigurate.

Per la giurisprudenza di legittimità la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti “autodeterminati”, individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la “causa petendi” delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova (Sez. 2, Sentenza n. 23565 del 23/09/2019, la quale, facendo applicazione di questo principio di diritto, ha stabilito che non viola il divieto dello “ius novorum” in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo “ex officio iudicis” - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio).

Riesce agevole adesso risolvere, in senso favorevole all'appellante, in particolare adoperando l'istituto della successione nel possesso, la questione di fatto all'attenzione del Collegio, alla luce degli univoci dati istruttori, che il Tribunale ha erroneamente reputato “inutili”.

Per effetto di una fictio iuris, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi; detta continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (### 2, Sentenza n. 15967 del 20/07/2011).

Tracciate le coordinate giuridiche dell'accertamento di fatto sotteso alla domanda di usucapione ex art. 1158 c.c., quindi, il risultato probatorio conferma la fondatezza della pretesa dell'attrice.

Si consideri, al riguardo, la dichiarazione della teste ### (negli stessi termini è la testimonianza di ###, la quale così risponde ai capitoli di prova: - «ho l'età di 69 anni [...] conosco ## in quanto la casa di questa era affittata a mia zia ## e io da ragazzina abitavo nello stesso palazzo e quindi conoscevo anche l'Avv. ## padre di ## ho abitato lì fino al 1974; conosco di vista i convenuti in quanto siamo dello stesso paese ##». - Cap. 1 DCV che la ####ra ## e prima di lei l'Avv. ## e la ####ra ## hanno utilizzato il vano posto al piano seminterrato, sito in via ## d'#### ## delle dimensioni di circa metri due di larghezza per metri otto di lunghezza, con la porta di ingresso posta sulla scala che dal piano terra di accesso al fabbricato conduce al primo piano seminterrato e la piazzola definita da un lato dal fabbricato di proprietà ## e ## da un lato da un muretto che delimita un viottolo di accesso al primo ed al secondo piano seminterrato, che si affaccia su un pianerottolo esterno dal quale si accede all'appartamento sito al primo piano seminterrato ed avente il quarto lato sulla ## del ## dalla quale si accede sin dagli anni ## “È vero, io abitavo nello stesso palazzo e ricordo che nel seminterrato ## aveva la sua cameretta; dopo che sono andata a vivere in altro palazzo, penso che la ## abbia avuto la disponibilità del seminterrato in quanto, utilizzandolo prima, suppongo lo abbia utilizzato anche dopo, io ogni tanto sono tornata nel palazzo dove abitava mia zia ## e accanto vi abitava un'altra zia ## che era proprietaria di un appartamento, ## ha avuto in affitto un appartamento con la stanza nel seminterrato e io vedevo mia zia utilizzare il magazzino come ripostiglio e questo dal 1995 o 1996, quando mia zia andò a vivere in quell'appartamento, fino al 2021.

ADR: quando abitavo nel palazzo l'Avv. ## e ## usavano il magazzino, essendovi la cameretta della figlia ## Salvati”. - Cap. 3 DCV che la ####ra ## e prima di lei l'Avv. ## e la ####ra ## ha le chiavi di accesso della porta dell'immobile sin da quando lo possiede? A noi ha dato le chiavi del seminterrato e quindi ne aveva la disponibilità.

Suppongo che anche l'Avv. ## e ## avessero le chiavi, avendo la figlia usato il vano come sua cameretta”. - Cap. 7 DCV che la ####ra ## accede da sempre nell'immobile senza dover chiedere l'autorizzazione o il permesso ad alcuno? Non chiede il permesso a nessuno”. - Cap. 8 DCV che sin dagli anni ## la ####ra ## e prima di lei i suoi genitori, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene in questione? È vero, non ho visto fare lavori di manutenzione dalla ## o dai suoi genitori ma credo che li abbiano fatti quando ce ne è stato bisogno».

Chiude il cerchio degli elementi di prova a conferma della sussistenza, anche dal punto di vista della durata ventennale, del possesso ad usucapionem la (già citata) scrittura privata del 20/12/1962, non autenticata, con la quale ## e ## in qualità di proprietari, trasferirono ai coniugi ## e ## “un vano posto al piano seminterrato”, dando atto che “l'immissione nel possesso dei beni oggetto della stessa fosse avvenuta sin dal 13.06.1961 e che i coniugi ## e ## ne fossero i legittimi proprietari sin da quella data e che sin da quella data ne avessero sempre e liberamente goduto”. 5. Ne consegue l'accoglimento dell'appello e della domanda di usucapione ventennale del vano posto al piano seminterrato. 6. Le spese processuali dei due gradi di giudizio sostenute dall'attrice vanno dichiarate irripetibili in ragione del contegno processuale dei convenuti, i quali non si sono costituiti, sono rimasti inerti, e, in ultima analisi, non hanno frapposto alcun ostacolo processuale all'accoglimento della domanda giudiziale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, terza sezione civile, dichiara la contumacia degli appellati e, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza n. 368/2024 del Tribunale di ## pubblicata il ##: - accerta e dichiara l'acquisto per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., da parte di ## dell'immobile “vano posto al piano seminterrato, da adibire a ripostiglio, delle dimensioni di circa metri due di larghezza per metri otto di lunghezza, con la porta di ingresso posta sulla scala che dal piano terra di accesso al fabbricato conduce al primo piano seminterrato, vano munito di una finestrella che si affaccia sul viottolo di accesso al secondo piano seminterrato, posto al lato

sinistro del fabbricato per chi guarda dalla via #### ”, censito all'#### delle #### di #### del #### del Comune di #### al Fg. ... p.la ... sub 6 Cat C/2 classe 5 mq 16 sito in #### d'#### #### ; - ordina al competente conservatore dei registri immobiliari, con esonero da responsabilità, di provvedere alla trascrizione di questa sentenza; - dichiara irripetibili le spese processuali dell'attrice di primo e di secondo grado.

Così deciso in #### 30 maggio 2026. #### est. #### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.